

Regolamento di previdenza

MobiPension – Mobiliare Fondazione di previdenza

Valido dal 1° gennaio 2022

Termini e definizioni

Assicurazione

Assicurazione nell'ambito della previdenza professionale che copre i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.

Beneficiario di rendita

Per beneficiario di rendita si intendono le persone che hanno diritto a una rendita ai sensi del presente regolamento o del piano di previdenza.

Beneficiario di una rendita d'invalidità o di una rendita d'invalidità parziale

Persone che ai sensi del presente regolamento e del piano di previdenza hanno diritto a una rendita d'invalidità della Fondazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia ridotta o differita. L'inizio del caso di prestazione invalidità corrisponde all'inizio del diritto a una rendita dell'AI.

Beneficiario di una rendita di vecchiaia

Persone che ai sensi del presente regolamento e del piano di previdenza hanno diritto a una rendita di vecchiaia della Fondazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia ridotta o differita.

Capitale di vecchiaia

Somma di tutti i contributi di risparmio, delle prestazioni di uscita/libero passaggio conferite da precedenti rapporti previdenziali nonché dei versamenti per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari.

Caso di prestazione

Oltre all'uscita ordinaria, la previdenza professionale prevede tre casi di prestazione: vecchiaia, decesso e invalidità.

Cassa di previdenza

Unità indipendente di previdenza e di contabilità creata all'interno della Fondazione.

Cerchia dei destinatari

Persone aventi diritto alle prestazioni della Fondazione (assicurati e beneficiari di rendite).

Cerchia di persone assicurate

Tutti i dipendenti di un datore di lavoro assicurati nella Fondazione.

Commissione di previdenza

Organo direttivo paritetico di una cassa di previdenza.

Consiglio di fondazione

Organo supremo della Fondazione.

Contributo di risparmio

Il contributo di risparmio viene utilizzato per formare il capitale di vecchiaia.

Contributo totale

Tutti i contributi di risparmio e i contributi aggiuntivi del datore di lavoro e del dipendente.

Datore di lavoro

Impresa affiliata.

Dipendente

Dipendente del datore di lavoro.

Età di pensionamento

Il piano di previdenza definisce l'età di pensionamento più precoce possibile, quella ordinaria e quella differita.

Fondazione

MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare con sede a Berna.

Grado di occupazione

Indicazione del carico di lavoro in percentuale.

Graduazione delle rendite

Rendita graduata tra il 40% e il 70% secondo LAI in base al grado d'invalidità (art. 28b LAI e art. 24a LPP).

Pensionamento

Uscita per motivi di vecchiaia con l'erogazione di una prestazione di vecchiaia.

Persone assicurate

Dipendenti che fanno parte della cerchia di persone assicurate.

Piano di previdenza

L'ammontare dei contributi e delle prestazioni, le definizioni di salario, l'età di pensionamento, le possibilità di riscatto ecc. sono definiti nel piano di previdenza.

Prestazione di libero passaggio

Prestazione di uscita secondo LFLP. Diritto di un assicurato che lascia la Fondazione prima che sia intervenuto un caso di prestazione.

Previdenza obbligatoria

Prestazioni minime secondo la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Previdenza sovraobbligatoria

Prestazioni che superano quelle della previdenza obbligatoria (la previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria insieme vengono definite previdenza «mantello»).

Promozione della proprietà d'abitazioni

Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Salario annuo assicurato

Base per il calcolo delle prestazioni e dei contributi (secondo il piano di previdenza).

Sesso

Per migliorare la leggibilità del presente regolamento, i termini maschili sono utilizzati per entrambi i sessi.

Succursale

Servizio incaricato dell'attuazione della previdenza professionale dal Consiglio di fondazione.

Unione domestica registrata

Le persone che vivono in un'unione domestica registrata secondo la LUD sono equiparate ai coniugi. Ciò vale in particolare per le prestazioni in caso di decesso, per il conguaglio della previdenza in caso di scioglimento dell'unione domestica, per il versamento in contanti, il prelievo anticipato e la costituzione in pegno di prestazioni.

Acronimi**AI**

Assicurazione federale per l'invalidità

CC

Codice civile svizzero

CO

Codice svizzero delle obbligazioni

CPC

Codice di procedura civile

LAI

Legge federale sull'assicurazione d'invalidità

LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LAM

Legge federale sull'assicurazione militare

LAVS

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPGA

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LUD

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

OAInc

Ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sommario

Articolo	Pagina	Articolo	Pagina
Termini e definizioni	2	5. Prestazioni d'invalidità	12
Acronimi	3	5.1 Definizione e determinazione dell'invalidità	12
1. Disposizioni generali	6	5.2 Rendita d'invalidità	12
1.1 Nome e scopo	6	5.3 Proroga provvisoria dell'assicurazione	13
1.2 Registrazione e vigilanza	6	5.4 Periodo di attesa	13
1.3 Cassa di previdenza	6	5.5 Rendita per figli di invalido	13
1.4 Accordo di affiliazione	6	5.6 Esenzione dal pagamento dei contributi	13
1.5 Piano di previdenza	6	6. Prestazioni in caso di decesso	14
1.6 Validità delle disposizioni	6	6.1 Presupposti	14
1.7 Unione domestica registrata	6	6.2 Rendita per coniuge	14
1.8 Determinazione dell'età	6	6.3 Rendita per partner	14
1.9 Ammissione all'assicurazione	6	6.4 Diritto del coniuge divorziato	14
1.10 Deroghe dall'obbligo di ammissione	7	6.5 Rendita per orfani	15
1.11 Inizio e fine dell'assicurazione	7	6.6 Capitale in caso di decesso	15
1.12 Riserve per motivi di salute	7	7. Altre disposizioni relative alle prestazioni	15
1.13 Obbligo d'informazione	7	7.1 Fondo di garanzia	15
1.14 Protezione dei dati	8	7.2 Obbligo di restituzione	15
2. Salario annuo assicurato	8	7.3 Adattamento all'andamento dei prezzi	16
2.1 Salario annuo determinante	8	7.4 Sovrassicurazione, coordinamento con altre assicurazioni, pretese contro terzi responsabili	16
2.2 Determinazione del salario annuo assicurato	9	7.5 Obbligo di anticipare le prestazioni	16
2.3 Salario annuo assicurato di persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro	9	7.6 Modalità di versamento	17
3. Riepilogo delle prestazioni	9	7.7 Interessi di mora	17
3.1 Prestazioni di previdenza	9	7.8 Rendita di poca entità	17
3.2 Capitale di vecchiaia	9	7.9 Ritardo nel versamento dei contributi di mantenimento	17
4. Prestazioni di vecchiaia	10	7.10 Prestazioni non giustificate	17
4.1 Rendita di vecchiaia	10	8. Prestazioni di libero passaggio in uscita	17
4.2 Pensionamento anticipato	10	8.1 Scadenza della prestazione di libero passaggio	17
4.3 Prosecuzione dell'assicurazione del salario annuo in caso di riduzione del grado di occupazione	10	8.2 Ammontare della prestazione di libero passaggio	18
4.4 Prosecuzione della copertura assicurativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro	10	8.3 Utilizzo della prestazione di libero passaggio	18
4.5 Pensionamento parziale	11	8.4 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio	18
4.6 Rendita transitoria AVS	11	9. Finanziamento	18
4.7 Differimento	11	9.1 Obbligo di contribuzione	18
4.8 Prelievo del capitale di vecchiaia	11	9.2 Ammontare dei contributi	19
4.9 Rendita per figli di pensionati	12	9.3 Possibilità di scelta tra i piani di previdenza	19
		9.4 Prestazione in ingresso	19
		9.5 Riscatto volontario	19
		9.6 Riscatto per il pensionamento anticipato	20
		9.7 Riscatto della rendita transitoria AVS	20
		9.8 Misure di risanamento in caso di copertura insufficiente	20

Articolo	Pagina
10. Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni (PPA)	21
10.1 Aspetti generali	21
10.2 Prelievo anticipato	21
10.3 Costituzione in pegno	21
11. Divorzio	22
12. Disposizioni particolari	22
12.1 Quote dell'eccedenza	23
12.2 Cessione, costituzione in pegno, compensazione, prescrizione	23
12.3 Trasferimento dei diritti in caso di risoluzione parziale o totale del contratto	23
12.4 Liquidazione parziale	23
12.5 Piano di previdenza	24
13. Organizzazione della Fondazione	24
14. Disposizioni finali	24
14.1 Disposizioni esecutive	24
14.2 Disposizioni transitorie per la rilevazione di affiliazioni	24
14.3 Disposizioni transitorie Ulteriore sviluppo dell'AI art. 24a BVG	25
14.4 Rimedi giuridici	25
14.5 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore	25
Allegato 1 – Tassi di conversione	26
Allegato 2 – Modello di remunerazione – risanamento	27

Regolamento di previdenza

1. Disposizioni generali

1.1 Nome e scopo

1. Con il nome «MobiPension – la Fondazione di previdenza della Mobiliare» (nel seguito «Fondazione») è istituito un istituto di previdenza registrato ai sensi degli art. 80 e seguenti CC, 331 CO e art. 48 LPP.
2. Affiliandosi alla Fondazione i datori di lavoro intendono proteggere i propri dipendenti e i loro congiunti e superstiti, nell'ambito del presente regolamento e dei piani di previdenza individuali, dalle conseguenze economiche della perdita di guadagno a seguito di vecchiaia, invalidità e decesso. Il datore di lavoro può affiliarsi alla previdenza dei propri dipendenti.
3. La Fondazione garantisce le prestazioni minime ai sensi della LPP ed è conforme alle sue disposizioni.

1.2 Registrazione e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel Registro della previdenza professionale ed è sottoposta alla sorveglianza dell'autorità di vigilanza delle istituzioni di previdenza e delle fondazioni.

1.3 Cassa di previdenza

1. La Fondazione può gestire diverse casse di previdenza. Per cassa di previdenza individuale si intende una cassa separata creata appositamente per un datore di lavoro affiliato. Per cassa di previdenza collettiva si intende una cassa a cui sono affiliati diversi datori di lavoro economicamente indipendenti gli uni dagli altri. Se non diversamente specificato, nel seguito per cassa di previdenza si intendono sia quelle individuali che quelle collettive.
2. Ogni cassa di previdenza viene gestita da una commissione di previdenza e per ciascuna cassa viene redatto un apposito conto annuale (bilancio, conto d'esercizio e allegato). L'elezione e la composizione come anche i compiti, le competenze e la responsabilità della commissione di previdenza sono disciplinati nel regolamento di organizzazione.

1.4 Accordo di affiliazione

1. I rapporti giuridici fra le persone assicurate, i beneficiari di rendite nonché fra i datori di lavoro affiliati e la Fondazione sono disciplinati negli accordi di affiliazione, nei regolamenti e nei relativi piani di previdenza vigenti. Sono fatte salve prescrizioni regolamentari e legislative diverse.
2. I patrimoni distinti di singoli datori di lavoro, come riserve dei contributi del datore di lavoro, fondi liberi ecc. vengono gestiti separatamente per il relativo datore di lavoro e le sue persone assicurate.

1.5 Piano di previdenza

1. Il piano di previdenza fissa le prestazioni di previdenza scelte dal datore di lavoro d'intesa con i suoi dipendenti o i loro rappresentanti e il relativo finanziamento, tenendo conto che i piani di previdenza devono essere conformi ai principi della previdenza professionale.
2. Il piano di previdenza è parte integrante del presente regolamento e dell'accordo di affiliazione.

1.6 Validità delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento intervengono sempre quando il piano di previdenza non prevede una (diversa) disposizione.
2. Le aliquote di conversione fissate dal Consiglio di fondazione sono valide per tutte le casse di previdenza e possono essere modificate in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione. La commissione di previdenza può stabilire aliquote di conversione inferiori.

1.7 Unione domestica registrata

Le persone che vivono in un'unione domestica registrata secondo la LUD sono equiparate ai coniugi. Questo riguarda in particolare le disposizioni sulla rendita per il coniuge, sul motivo di estinzione per nuovo matrimonio, sul capitale in caso di decesso, sul consenso del coniuge per il versamento in contanti e il prelievo di capitale, sul prelievo anticipato e sulla costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

1.8 Determinazione dell'età

L'età dell'assicurato per stabilire l'ammissione, calcolare l'ammontare dei contributi, gli accrediti di vecchiaia e le prestazioni minime in caso di libero passaggio corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.

1.9 Ammissione all'assicurazione

1. All'inizio del rapporto di lavoro, devono aderire alla cassa di previdenza di un datore di lavoro affiliato tutti i dipendenti la cui inclusione è prevista dal relativo piano di previdenza.
2. Le persone parzialmente invalide al momento dell'ammissione all'assicurazione sono assicurate solo per la parte corrispondente al loro grado di capacità di guadagno.

1.10 Deroche dall'obbligo di ammissione

1. Non sono ammessi all'assicurazione:
 - a. i dipendenti che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile e che non sono soggetti alla previdenza obbligatoria;
 - b. i dipendenti il cui salario annuo non supera l'importo della soglia d'ingresso fissato nel piano di previdenza. Per le persone parzialmente invalide, questo importo viene ridotto in base alla graduazione della rendita;
 - c. i dipendenti il cui contratto di lavoro è stato stipulato per un massimo di 3 mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dal momento in cui la proroga è stata concordata (con riserva dell'art. 1.10 cpv. 2);
 - d. i dipendenti che esercitano un'attività accessoria, se sono già soggetti alla LPP per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale, o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
 - e. i dipendenti con un'invalidità di almeno il 70% secondo l'AI, nonché le persone che restano assicurate a titolo provvisorio con il precedente istituto di previdenza ai sensi dell'art. 26a LPP;
 - f. i dipendenti senza attività in Svizzera, o la cui attività in Svizzera ha probabilmente carattere non duraturo, e che beneficiano di misure di previdenza sufficienti all'estero, a condizione che presentino domanda d'esenzione presso la Fondazione.
2. Se diversi impieghi consecutivi a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro durano per un periodo complessivamente superiore a 3 mesi e senza interruzioni superiori a 3 mesi, il dipendente è ammesso dall'inizio del 4° mese di lavoro. Se tuttavia prima del primo impiego è stato convenuto che il dipendente è assunto per una durata complessiva superiore a 3 mesi, il dipendente è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.

1.11 Inizio e fine dell'assicurazione

1. L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro o si ha per la prima volta diritto allo stipendio, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro.
2. L'assicurazione termina con la cessazione del rapporto di lavoro, se l'assicurato non ha diritto a prestazioni di vecchiaia, decesso o invalidità. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Fondazione l'uscita di una persona assicurata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
3. In caso di congedo non retribuito l'assicurazione rimane in vigore senza variazioni purché i contributi (del dipendente e del datore di lavoro) continuino a essere versati dal dipendente per la durata del congedo. In caso di mancato versamento dei contributi, la copertura assicurativa cessa un mese dopo il termine del pagamento dei contributi (termine della copertura suppletiva). Il dipendente può anche proseguire il pagamento della sola previdenza rischi e sospendere i contributi risparmio, ma il capitale di risparmio continuerà a essere soggetto a un tasso d'interesse. Il piano di previdenza può disciplinare singoli dettagli.

1.12 Riserve per motivi di salute

1. All'atto dell'ammissione all'assicurazione o in caso di aumento delle prestazioni nella parte eccedente a quella obbligatoria a causa di un esame dello stato di salute, la Fondazione può applicare riserve. Dopo 5 anni al massimo, le riserve sono revocate. Viene computato il periodo di riserva per motivi di salute scaduto presso un precedente istituto di previdenza.
2. La protezione previdenziale acquisita con la prestazione di libero passaggio versata non può essere ridotta da una nuova riserva per motivi di salute.
3. Se gli assicurati hanno rilasciato false dichiarazioni in occasione dell'esame dello stato di salute, la Fondazione può revocare le prestazioni sovraobbligatorie entro tre mesi dal momento in cui ha preso conoscenza delle false dichiarazioni.
4. La riserva viene comunicata alla persona assicurata entro 3 mesi dal ricevimento di tutti i documenti necessari.
5. Se durante il periodo di riserva si verifica un evento assicurato, le prestazioni della Fondazione sono limitate alle prestazioni ridotte per tutta la durata del diritto alle prestazioni. Il verificarsi di un evento assicurato corrisponde all'inizio dell'inabilità al lavoro la cui causa ha portato all'evento assicurato.
6. Se si verifica un evento (decesso o inabilità al lavoro con conseguente invalidità o decesso) prima del completamento del controllo dello stato di salute, la Fondazione ha il diritto di limitare le eventuali prestazioni di rischio alle prestazioni minime LPP. Questo caso si verifica quando l'evento è dovuto a malattie o alle conseguenze di infortuni di cui il dipendente soffriva già prima di essere ammesso alla cassa di previdenza o a cui è soggetto a causa di disturbi precedenti, ma anche in caso di disturbi e infermità esistenti.

1.13 Obbligo d'informazione

1. La persona assicurata e i beneficiari di rendite devono fornire alla Fondazione informazioni veritiere su tutte le circostanze rilevanti per la loro previdenza, in particolare sui cambiamenti dello stato civile e della situazione familiare, senza che ciò sia stato espressamente richiesto.
2. Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di rendite devono fornire una prova dell'esistenza in vita. Gli invalidi devono comunicare le altre rendite e gli altri redditi percepiti nonché le variazioni del grado d'invalidità.
3. Per ogni persona assicurata deve essere presentata una notifica corrispondente entro 30 giorni dall'inizio dell'obbligo di prestazione ed entro 30 giorni in caso di modifiche. L'obbligo di notificare il dipendente è responsabilità del datore di lavoro. Se la notifica o la modifica viene effettuata in ritardo, la Fondazione può fatturare al datore di lavoro le spese supplementari sostenute conformemente all'apposito regolamento.

4. Le persone assicurate devono permettere alla Fondazione di prendere visione dei conteggi di libero passaggio del precedente rapporto di previdenza. Devono essere comunicate anche la precedente affiliazione a un istituto di libero passaggio e la forma di copertura previdenziale.
5. La Fondazione è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere a proprie spese un rapporto medico sullo stato di salute di una persona assicurata (in particolare di un assicurato invalido). Se la persona assicurata si oppone a tale esame o rifiuta di accettare un'attività lucrativa ragionevole in considerazione delle sue conoscenze e capacità e del suo stato di salute, la Fondazione può ridurre, rifiutare o revocare le prestazioni.
6. La persona assicurata e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Fondazione le informazioni e i documenti necessari e richiesti, nonché a presentare i documenti relativi a prestazioni, riduzioni o rifiuti di prestazioni di altri istituti di assicurazione o di terzi menzionati all'art. 7.4. In caso di rifiuto, la Fondazione può ridurre le prestazioni a sua discrezione.
7. Per richiedere prestazioni, devono essere presentati alla Fondazione i documenti necessari. In caso di prestazioni d'invalidità, alla Fondazione deve essere consentito di prendere visione dei fascicoli dell'AI.
8. La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per la persona assicurata o i suoi beneficiari derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi. Se la Fondazione subisce un danno in seguito a tale violazione, il Consiglio di fondazione può invocare la responsabilità della persona inadempiente.
9. All'atto dell'ammissione e in caso di modifica delle prestazioni di previdenza, ma almeno una volta all'anno, la persona assicurata riceve un documento personale contenente i dati relativi alla sua assicurazione.
10. Su richiesta la Fondazione fornisce alla persona assicurata ulteriori informazioni sulla sua assicurazione di previdenza e sull'attività della Fondazione.
11. Se una persona assicurata si sposa, la Fondazione le comunica l'ammontare della prestazione di libero passaggio e del capitale di vecchiaia LPP in esso contenuto alla data del matrimonio (art. 15 LPP).
12. In caso di divorzio, la Fondazione, su richiesta dell'assicurato o del beneficiario della rendita o del tribunale, fornisce informazioni secondo le disposizioni dell'art. 24 cpv. 3 LFLP e dell'art. 19k OLP (informazioni rilevanti per il calcolo dei diritti di previdenza da dividere).
13. Ogni anno la Fondazione comunica all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone per le quali nel dicembre dell'anno precedente sono stati gestiti capitali di vecchiaia o altri averi.
14. Il datore di lavoro comunica alla Fondazione i salari annuali entro il 1° gennaio per le nuove assunzioni o entro 30 giorni da ogni successiva modifica. Se la scadenza non viene rispettata, la Fondazione può addebitare costi aggiuntivi secondo il regolamento spese.
15. La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per la persona assicurata o i suoi beneficiari derivanti dalla violazione dei suddetti obblighi. Se la Fondazione subisce un danno in seguito a tale violazione, il Consiglio di fondazione può invocare la responsabilità della persona inadempiente.

1.14 Protezione dei dati

1. La Fondazione e le altre parti coinvolte devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che i dati siano trattati in modo strettamente confidenziale nel quadro delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati.
2. Valgono inoltre le disposizioni di legge (art. 85a e segg. LPP).

2. Salario annuo assicurato

2.1 Salario annuo determinante

1. Il salario da notificare corrisponde al salario annuo AVS concordato all'inizio dell'anno o all'inizio del rapporto di lavoro. Il salario annuo notificato vale per tutto l'anno. Se il rapporto di lavoro inizia nel corso dell'anno o in caso di rapporti di lavoro stagionali e temporanei, il salario viene convertito in salario annuo.
2. In linea di principio, comprende:
 - tutte le componenti salariali fisse e variabili concordate contrattualmente;
 - tutti i compensi regolarmente corrisposti per il lavoro svolto;
 - bonus, premi e gratifiche concordati contrattualmente o pagati regolarmente;
 - compensi per carichi di lavoro eccezionali (ad es. lavoro straordinario e notturno) concordati con la persona assicurata all'inizio dell'anno assicurativo e altre prestazioni accessorie al salario garantite contrattualmente o regolarmente versate che fanno parte del salario AVS determinante. Nel caso di professioni in cui il livello di occupazione o l'ammontare del salario è molto variabile, il salario annuo può essere fissato forfettariamente sulla base della media degli ultimi 3 anni.
3. In linea di principio, le componenti salariali dovute occasionalmente non sono incluse nel salario annuo notificato, in particolare:
 - premi di anzianità e simili;
 - bonus, premi e gratifiche non concordati contrattualmente o pagati in modo cumulativo e non regolarmente;
 - compensi per carichi di lavoro eccezionali non concordati contrattualmente in anticipo o corrisposti soltanto in modo irregolare o lavoro straordinario o altre prestazioni accessorie non garantite contrattualmente o corrisposte soltanto in modo irregolare. I dettagli sono disciplinati nel piano di previdenza.

4. Se il salario annuo di una persona assicurata si riduce provvisoriamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o motivi simili, il salario assicurato fino a quel momento rimane valido fintanto che sussiste l'obbligo di pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro o un congedo di maternità conformemente all'articolo 329f del Codice delle obbligazioni o un congedo di paternità conformemente all'articolo 329g del Codice delle obbligazioni o un congedo di assistenza conformemente all'articolo 329i del Codice delle obbligazioni. La persona assicurata può tuttavia richiedere la riduzione.

2.2 Determinazione del salario annuo assicurato

1. Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza e serve come base per il calcolo delle prestazioni di rischio e vecchiaia nonché dei contributi.
2. Le eventuali deduzioni di coordinamento, gli importi minimi e massimi utilizzati sono adeguati dalla Fondazione nella misura necessaria al rispetto delle disposizioni federali. Il piano di previdenza può prevedere che le eventuali deduzioni di coordinamento, gli importi minimi e massimi per i dipendenti a tempo parziale siano adeguati al grado di occupazione.

2.3 Salario annuo assicurato di persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro

1. Il salario annuo assicurato delle persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro non cambia più dall'inizio dell'inabilità al lavoro.
2. Nel caso di persone parzialmente invalide il salario annuo massimo assicurabile, l'importo di coordinamento e il salario minimo vengono adeguati al grado di rendita. Gli eventuali importi limite menzionati nel piano di previdenza sono ridotti di conseguenza. Per la ripartizione del capitale di vecchiaia LPP e per gli importi limite si applicano le disposizioni della LPP.
3. Per le persone che percepiscono una rendita d'invalidità parziale ai sensi dell'art. 5.2, il salario annuo assicurato è suddiviso in una parte (passiva) d'invalidità corrispondente al grado di rendita, per la quale non vengono effettuati adeguamenti del salario, e una parte attiva.

3. Riepilogo delle prestazioni

3.1 Prestazioni di previdenza

Il piano di previdenza stabilisce quali delle prestazioni elencate qui di seguito sono assicurate:

Al pensionamento:

- rendita di vecchiaia art. 4.1
- ritiro del capitale di vecchiaia art. 4.8
- rendita per figli di pensionati art. 4.9

In caso d'invalidità:

- rendita d'invalidità art. 5.2
- rendita per figli di invalido art. 5.5
- esenzione dal pagamento dei contributi art. 5.6

In caso di decesso:

- rendita per coniuge art. 6.2
- rendita per partner art. 6.3
- rendita per orfani art. 6.5
- capitale in caso di decesso art. 6.6

3.2 Capitale di vecchiaia

1. Per ciascuna persona assicurata viene costituito un capitale di vecchiaia individuale.
2. Il capitale di vecchiaia è composto (compresi gli interessi) da:
 - accrediti di vecchiaia;
 - prestazioni di libero passaggio conferite;
 - importi versati nell'ambito di un conguaglio della previdenza;
 - riscatti volontari;
 - rimborsi di prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
 - riacquisti dopo il pagamento di una parte della prestazione di libero passaggio a seguito di divorzio;
 - eventuali altri conferimenti.
3. Il capitale di vecchiaia si riduce per:
 - prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
 - versamenti in seguito a divorzio;
 - versamenti parziali per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti dovute.
4. L'ammontare dei contributi di risparmio annui si basa sul piano di previdenza.
5. Gli interessi sono calcolati sull'ammontare del capitale di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e vengono accreditati al capitale di vecchiaia alla fine di ogni anno civile.

6. Un capitale di vecchiaia risultante da eventuali riscatti per il pensionamento anticipato e da rendita transitoria AVS è gestito in modo separato. Questo capitale di vecchiaia e la probabile rendita di vecchiaia da esso calcolata non vengono presi in considerazione per determinare l'importo delle rendite d'invalidità e per i superstiti. Per i conferimenti o i prelievi maturano interessi pro rata nell'anno in questione. Sono inoltre determinanti le disposizioni dell'art. 6.6 cpv. 2.
7. Tenendo conto della situazione finanziaria della cassa di previdenza, la commissione di previdenza propone al Consiglio di fondazione il tasso d'interesse per la propria cassa di previdenza relativo all'esercizio in corso.
8. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno il tasso d'interesse richiesto dalla commissione di previdenza per l'anno in corso e stabilisce il tasso d'interesse applicabile alle uscite dell'anno successivo.
9. I prelievi anticipati e i versamenti in seguito a divorzio sono addebitati al conto testimone nel rapporto tra il capitale di vecchiaia LPP secondo l'art. 15 LPP e il rimanente avere previdenziale. Gli importi rimborsati e i riacquisti vengono accreditati al capitale di vecchiaia LPP nella stessa proporzione prevista in caso di prelievo anticipato o versamento in seguito a divorzio. Gli importi versati per l'assicurato nell'ambito di un conguaglio della previdenza vengono accreditati al capitale di vecchiaia LPP nella stessa proporzione in cui sono stati addebitati nel piano di previdenza del coniuge obbligato.

4. Prestazioni di vecchiaia

4.1 Rendita di vecchiaia

1. Il diritto a una rendita di vecchiaia matura quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento. L'età di pensionamento si basa sul piano di previdenza.
2. L'ammontare della rendita di vecchiaia annua è determinato dal capitale di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e dalle aliquote di conversione applicabili secondo l'allegato 1.
3. Le aliquote di conversione sono fissate dal Consiglio di fondazione e possono essere modificate da quest'ultimo in qualsiasi momento.
4. La Commissione di previdenza può fissare aliquote più basse per ciascuna cassa di previdenza.
5. Se la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita d'invalidità temporanea, essa è almeno pari alla rendita d'invalidità LPP adeguata al rincaro.
6. Il diritto alla rendita si estingue alla morte della persona assicurata.

4.2 Pensionamento anticipato

1. Il pensionamento anticipato può essere richiesto non prima del compimento del 58° anno di età.
2. Il pensionamento anticipato comporta la cessazione del rapporto di lavoro, almeno a un livello di occupazione corrispondente alla rendita percepita.
3. Il capitale di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento viene moltiplicato per l'aliquota di conversione corrispondente all'età e convertito in una rendita di vecchiaia.

4.3 Prosecuzione dell'assicurazione del salario annuo in caso di riduzione del grado di occupazione

Una persona assicurata il cui salario è ridotto al massimo della metà dopo il 58° anno di età può chiedere la prosecuzione della previdenza per il salario annuo precedentemente assicurato. La prosecuzione dell'assicurazione per il precedente guadagno può avvenire al massimo fino all'età di pensionamento definita nel piano di previdenza. I contributi del dipendente e del datore di lavoro per questa prosecuzione dell'assicurazione sono definiti nel piano di previdenza.

4.4 Prosecuzione della copertura assicurativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro

1. Una persona assicurata che lascia l'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età perché il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro può continuare a beneficiare dell'assicurazione esistente nella stessa misura di prima. La notifica alla Fondazione deve pervenire insieme alla disdetta del datore di lavoro prima dell'uscita.
2. I contributi, in particolare per la copertura dei rischi decesso e invalidità, nonché le spese amministrative continuano ad essere dovuti. Se il capitale di vecchiaia continua ad essere accumulato su richiesta della persona assicurata, devono essere versati anche i contributi di risparmio.
3. Durante il periodo di prosecuzione dell'assicurazione, il capitale di vecchiaia rimane nella Fondazione, continua a fruttare interessi e, se necessario, viene ulteriormente incrementato mediante contributi di risparmio. La protezione contro i rischi invalidità e decesso rimane in essere.
4. La base per il calcolo dei contributi e delle prestazioni durante la prosecuzione dell'assicurazione è costituita dal salario assicurato immediatamente prima della prosecuzione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 2.2. L'assicurato ha tuttavia la possibilità di scegliere un salario assicurato inferiore. Il salario può essere ridotto una volta all'anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un pensionamento parziale può essere richiesto nella misura corrispondente ai sensi dell'art. 4.5.
5. La persona assicurata è tenuta a versare la totalità dei contributi di rischio regolamentari (quota a carico del dipendente e quota a carico del datore di lavoro) e i contributi amministrativi. Se sceglie di accumulare il capitale di vecchiaia, deve versare anche la totalità dei contributi di risparmio regolamentari (quota a carico del dipendente e quota a carico del datore di lavoro). Se sono dovuti contributi di risanamento, la persona assicurata è tenuta a pagare solo la quota a carico del dipendente. I contributi vengono riscossi dalla Fondazione direttamente dalla persona assicurata.
6. Se la persona assicurata entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza, l'istituto di previdenza precedente deve trasferire la prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata

per l'acquisto delle intere prestazioni regolamentari. Se l'eventuale avere residuo ammonta ad almeno un terzo del precedente capitale di vecchiaia complessivo, esso rimane nella Fondazione e matura interessi fino all'età ordinaria di pensionamento. Anche l'eventuale avere residuo inferiore a un terzo del precedente capitale di vecchiaia complessivo viene trasferito al nuovo istituto di previdenza, su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio, secondo le indicazioni della persona assicurata.

7. La prosecuzione dell'assicurazione termina:
 - al verificarsi del rischio decesso o invalidità (in caso d'invalidità parziale, l'assicurazione continua per la parte attiva);
 - al raggiungimento della normale età di pensionamento;
 - all'ingresso in un nuovo istituto di previdenza, se più di due terzi della prestazione d'uscita vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.
8. La prosecuzione dell'assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento dalla persona assicurata e dalla Fondazione solo in caso di contributi non versati.
9. Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata più di 2 anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di libero passaggio non può più essere prelevata anticipatamente o costituita in pegno per la proprietà d'abitazioni.

4.5 Pensionamento parziale

1. Il pensionamento parziale può avvenire al massimo in 3 fasi, al più presto dopo il compimento del 58° anno di età. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in modo cumulativo:
 - la riduzione del grado di occupazione deve essere almeno del 20% di un tempo pieno (100%); tra una fase di pensionamento parziale e l'altra deve trascorrere un anno. Un grado di occupazione inferiore al 20% non è ammesso.
 - Se si scelgono più fasi di pensionamento parziale, è possibile effettuare al massimo due prelievi in capitale. Tra una fase di pensionamento parziale e l'altra deve intercorrere un periodo di almeno un anno, mentre la terza fase fa intervenire il pensionamento completo.
 - In caso di pensionamento parziale in 3 fasi, la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita in almeno una fase.
 - La riduzione del grado di occupazione deve essere accompagnata da una corrispondente riduzione del salario.
 - Le prestazioni di vecchiaia ricevute devono essere commisurate all'entità della riduzione del grado di occupazione.
2. Un riscatto volontario durante le fasi di pensionamento parziale deve essere preventivamente chiarito dalla persona assicurata con l'autorità fiscale competente.

4.6 Rendita transitoria AVS

1. In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere una rendita transitoria AVS fino al massimo all'età ordinaria di pensionamento AVS, a condizione che ciò sia previsto nel piano di previdenza.
2. L'ammontare della rendita transitoria AVS non può superare la rendita massima di vecchiaia AVS. Il grado di pensionamento parziale determina il diritto alla rendita transitoria completa pro rata.
3. Per finanziare la rendita transitoria, il capitale di vecchiaia, conformemente al piano di previdenza, viene ridotto in base al valore in contanti necessario oppure viene utilizzato un conto supplementare accumulato a tale scopo.
4. Se il beneficiario di una rendita transitoria AVS muore prima della fine della durata di prestazione finanziata, il coniuge superstite o i beneficiari ai sensi dell'art. 6.6 cpv. 2 hanno diritto alle rimanenti rendite sotto forma di liquidazione in capitale una tantum.

4.7 Differimento

1. Il differimento delle prestazioni di vecchiaia oltre l'età ordinaria di pensionamento, ma non oltre i 70 anni, è possibile solo in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro e deve essere espressamente richiesto dall'assicurato.
2. Il capitale di vecchiaia disponibile viene moltiplicato per l'aliquota di conversione corrispondente all'età e convertito in una rendita di vecchiaia. L'assicurazione delle prestazioni d'invalidità e dei capitali in caso di decesso che superano il capitale di vecchiaia si estingue in ogni caso al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.
3. Se la persona muore dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, i superstiti hanno diritto alle prestazioni che sarebbero divenute esigibili dopo il decesso del pensionato. Rimane riservato il versamento del capitale di vecchiaia.

4.8 Prelievo del capitale di vecchiaia

1. La persona assicurata o il beneficiario di una rendita d'invalidità può prelevare il capitale di vecchiaia sotto forma di capitale al momento del suo pensionamento.
2. Per la parte della prestazione di vecchiaia versata sotto forma di capitale, si estingue il diritto alla rendita di vecchiaia e alla prestazione di libero passaggio.
3. La Commissione di previdenza può stabilire nel piano di previdenza gli importi minimi o massimi di un eventuale prelievo in capitale.
4. Se sono stati effettuati riscatti, durante i 3 anni successivi le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite soltanto sotto forma di rendita.
5. La domanda scritta di prelievo in capitale deve pervenire alla Fondazione al più tardi al momento del pensionamento.
6. Se la persona assicurata è sposata, il coniuge deve fornire il suo consenso scritto.
7. Se la persona assicurata non è sposata, per il versamento in contanti della prestazione di vecchiaia è necessaria la prova dello stato civile.

4.9 Rendita per figli di pensionati

1. Il diritto alla rendita per figli di pensionati sorge se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli che hanno diritto a una rendita ai sensi dell'art. 6.5.
2. Il diritto alla rendita si estingue se le condizioni per il diritto alla rendita secondo l'art. 6.5 cpv. 3 non sono più soddisfatte o se la persona assicurata muore.
3. L'ammontare della rendita annua per figli di pensionati è indicato nel piano di previdenza.

5. Prestazioni d'invalidità

5.1 Definizione e determinazione dell'invalidità

1. È considerata inabilità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
2. L'incapacità di guadagno è la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
3. L'invalidità è l'incapacità di guadagno totale o parziale e presumibilmente permanente o di lunga durata.
4. Il diritto alle prestazioni d'invalidità sussiste se la persona assicurata:
 - è invalida almeno al 40 % ai sensi dell'AI e al momento in cui è subentrata l'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, era assicurata ai sensi del presente regolamento;
 - a seguito di un'infermità congenita presente al momento dell'inizio dell'attività lavorativa era incapace al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, ed era assicurata nel momento in cui l'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, ha raggiunto il 40 %;
 - è diventata invalida quando era minorenne e perciò al momento dell'inizio dell'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, ed era assicurata nel momento in cui l'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, ha raggiunto a il 40 %;
 - percepisce una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAINF.
5. In caso d'invalidità dovuta a difetti congeniti e in caso di minorenni invalidi ai sensi dell'art. 23 lett. b e c LPP, la Fondazione versa al massimo le prestazioni minime LPP. Il presupposto è che la persona assicurata fosse assicurata presso la Fondazione al momento dell'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità.
6. Se si prevede che l'inabilità al lavoro duri più di 6 mesi, l'annuncio all'AI deve essere effettuato prima della fine di questo periodo di 6 mesi. In caso di omissione, la Fondazione ha il diritto di sospendere l'esenzione dai contributi.

5.2 Rendita d'invalidità

1. Il diritto a una rendita d'invalidità sorge con il diritto a una rendita dell'AI o dopo la scadenza del periodo di attesa secondo il piano di previdenza.
2. Il piano di previdenza disciplina l'ammontare della rendita d'invalidità, la durata del periodo di attesa e le conseguenze di una riduzione dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento della rendita può essere differito fino alla fine del periodo di prosecuzione del pagamento del salario o fino all'esaurimento delle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o infortuni, a condizione che queste coprano almeno l'80% del salario e siano finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
3. Il diritto alla rendita è calcolato in percentuale della rendita intera d'invalidità come segue:
 - una rendita intera per un grado d'invalidità di almeno il 70%;
 - una rendita corrispondente alla quota in percentuale dell'invalidità per un grado di invalidità di almeno il 50% e inferiore al 70%;
 - Una rendita in base alla tabella seguente delle prestazioni fissate per l'invalidità totale per un grado di invalidità di almeno il 40% e inferiore al 50%:

Grado di Invalidità	Quota percentuale
49%	47.5%
48%	45.0%
47%	42.5%
46%	40.0%
45%	37.5%
44%	35.0%
43%	32.5%
42%	30.0%
41%	27.5%
40%	25.0%

4. Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue (con riserva dell'art. 26a LPP) se il beneficiario di una rendita d'invalidità riacquista la capacità al guadagno, muore o raggiunge l'età di pensionamento. In seguito, le prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 4.1 cpv. 5 e dell'art. 4.8 cpv. 1 sostituiscono la rendita d'invalidità.
5. Per il capitale di risparmio delle persone che percepiscono una rendita parziale dalla Fondazione si applica quanto segue.
 - a. All'inizio dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, l'assicurazione viene suddivisa in una parte passiva e una parte attiva secondo la graduazione delle rendite e il diritto specifico alle prestazioni ai sensi dell'art. 5.1 cpv. 4.
 - b. La ripartizione si estende, nel rapporto applicabile ai sensi della lettera a), sia alla quota corrispondente al capitale di vecchiaia LPP, sia alla quota del capitale di risparmio individuale eccedente il capitale di vecchiaia LPP.
 - c. La parte attiva è gestita allo stesso modo dell'assicurazione di una persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno, a condizione che il beneficiario di una rendita d'invalidità parziale continui ad essere assicurato attivamente. I valori limite vengono adeguati di conseguenza. Nella parte passiva, il capitale di risparmio individuale continua ad essere gestito dell'art. 5.6 cpv. 1.
6. Se una persona assicurata si ritira o si oppone a un trattamento o a un'integrazione nella vita attiva che promette un miglioramento significativo della capacità di guadagno o una nuova opportunità di guadagno, oppure se non contribuisce di propria iniziativa a quanto ci si può ragionevolmente aspettare che faccia, le prestazioni vengono temporaneamente o definitivamente ridotte o annullate.
7. Le modifiche del grado d'invalidità comportano una revisione e, se necessario, un adeguamento del diritto alle prestazioni. Se il grado d'invalidità di una persona assicurata aumenta o diminuisce per lo stesso motivo che ha portato all'invalidità esistente, le prestazioni vengono adeguate di conseguenza. Se sono state pagate prestazioni eccessive a causa di una riduzione del grado d'invalidità, queste devono essere rimborsate.

5.3 Proroga provvisoria dell'assicurazione

Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa, la copertura assicurativa viene concessa conformemente all'art. 26a LPP.

5.4 Periodo di attesa

1. Il periodo di attesa è il periodo di incapacità di guadagno che deve trascorrere dall'inizio dell'inabilità al lavoro fino all'insorgere del diritto alle prestazioni. Esso è definito nel piano di previdenza.
2. Se il periodo di attesa convenuto è di 12 mesi e l'AI versa una rendita prima del termine di tale periodo, le prestazioni vengono concesse a partire dal momento in cui sorge il diritto alla rendita dell'AI.
3. Se il periodo di attesa convenuto è di 24 mesi e se, in caso d'invalidità dovuta a malattia, l'indennità giornaliera di malattia non viene versata per la durata di 24 mesi, la rendita d'invalidità e la rendita per figli di invalido vengono concesse a partire dal giorno in cui cessa l'indennità giornaliera di malattia, ma non prima della data in cui sorge il diritto a una rendita dell'AI. Per le indennità giornaliera di malattia vengono prese in considerazione solo le prestazioni alle quali il datore di lavoro affiliato partecipa per almeno il 50% e che ammontano almeno all'80% del salario.

5.5 Rendita per figli di invalido

1. Il diritto alla rendita per figli di invalido sorge contemporaneamente al diritto alla rendita d'invalidità, a condizione che la persona assicurata abbia figli che hanno diritto a una rendita ai sensi dell'art. 6.5.
2. Il diritto alla rendita per figli di invalido si estingue se il diritto alla rendita per figli si estingue o se si estingue il diritto alla rendita d'invalidità.
3. L'ammontare della rendita annua per figli di invalido è indicato nel piano di previdenza.

5.6 Esenzione dal pagamento dei contributi

1. Se l'invalidità della persona assicurata dura più del periodo di attesa previsto dal piano di previdenza, i contributi non sono più dovuti in funzione del grado d'invalidità dell'assicurato. L'esonero dal versamento dei contributi dura per tutta la durata dell'invalidità e, al massimo, fino al pensionamento obbligatorio o fino al decesso della persona assicurata.
2. Il diritto si estingue se l'AI interrompe le prestazioni in forma di rendita, la persona assicurata è di nuovo in grado di lavorare, muore o, all'inizio dell'inabilità al lavoro, è stata raggiunta l'età normale di pensionamento definita nel piano di previdenza.
3. Diversi periodi di inabilità al lavoro di almeno il 40%, che si basano sulla stessa causa, vengono conteggiati insieme per il giorno esatto. In presenza di un'altra causa, il periodo di attesa ricomincia. Se più cause rientrano nello stesso periodo, il periodo di attesa si applica in base alla causa.
4. Durante il periodo di una proroga provvisoria dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP, il diritto all'esonero dai contributi continua a sussistere nella stessa misura di prima della sospensione o della riduzione della rendita d'invalidità dell'AI.
5. Il datore di lavoro è tenuto a notificare l'inabilità al lavoro di una persona assicurata al più tardi 90 giorni dopo il verificarsi della stessa.

6. Prestazioni in caso di decesso

6.1 Presupposti

Il diritto alle prestazioni in caso di decesso sussiste soltanto se la persona assicurata:

- al momento del decesso o all'inizio dell'inabilità al lavoro permanente, la cui causa ha portato al decesso, era assicurata ai sensi del presente regolamento;
- al momento del decesso percepiva una rendita di vecchiaia o d'inabilità dalla Fondazione;
- a seguito di un'infermità congenita presente al momento dell'inizio di un'attività lucrativa era inabile al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, e al momento dell'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato al decesso, era assicurata almeno al 40 %; in questo caso sussiste al massimo il diritto alle prestazioni minime LPP;
- è diventata invalida quando era minorenne e perciò al momento dell'inizio dell'attività lucrativa era inabile al lavoro almeno al 20 %, ma meno del 40 %, e al momento dell'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'inabilità, era assicurata almeno al 40 %. In questo caso sussiste al massimo il diritto alle prestazioni minime LPP.

6.2 Rendita per coniuge

1. In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniuge. L'ammontare della rendita annua per coniuge è indicato nel piano di previdenza. Rimangono riservate le disposizioni sulla riduzione ai sensi dell'articolo 7.4.
2. Il diritto alla rendita decade quando la persona avente diritto si risposa o muore.
3. La rendita viene ridotta dell'1 % per ogni anno intero o parziale in cui l'avente diritto è più giovane di oltre 10 anni della persona deceduta.
4. In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il coniuge superstite può richiedere una liquidazione in capitale al posto della rendita. L'ammontare della liquidazione in capitale è calcolato secondo principi attuariali. Prima del primo versamento della rendita deve essere presentata una dichiarazione scritta.
5. La rendita viene inoltre ridotta se il matrimonio è stato contratto dopo il compimento del 65° anno di età. La riduzione ammonta al 20 % per ogni anno intero o parziale di matrimonio successivo al 65° anno di età.
6. Non viene versata alcuna rendita se il matrimonio è stato contratto dopo il compimento del 69° anno di età o se la persona assicurata aveva compiuto il 65° anno di età al momento del matrimonio e soffriva di una grave malattia di cui era a conoscenza e in seguito alla quale è deceduta entro due anni dal matrimonio.

6.3 Rendita per partner

1. In caso di decesso della persona assicurata o di un beneficiario di rendita, il partner convivente superstite ha diritto a una rendita per partner, a condizione che al momento del decesso siano soddisfatte le seguenti condizioni in modo cumulativo:
 - entrambi i partner non sono imparentati tra loro (art. 95 CC) e non sono sposati al momento del decesso;
 - è dimostrato che i partner hanno vissuto ininterrottamente in un'unione domestica ovvero in un'economia domestica comune e in un'unione domestica simile al matrimonio, per gli ultimi 5 anni prima del decesso o che il partner superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;
 - la convivenza è stata notificata alla Fondazione quando la persona assicurata era in vita;
 - il partner non percepisce una rendita per il coniuge o il partner da un precedente matrimonio o da una precedente unione domestica e non ha percepito una prestazione in capitale al posto di tale rendita.
2. Se il partner superstite si risposa o entra in una nuova unione domestica simile al matrimonio, il diritto alla rendita si estingue.
3. Le disposizioni relative alla rendita per il coniuge si applicano per analogia anche alla rendita per il partner in termini di ammontare e di regole di riduzione. Se il partner non soddisfa i requisiti di ammissibilità per una rendita per partner, non ha diritto a una indennità una tantum.
4. La notifica dell'unione domestica deve essere firmata sia dalla persona assicurata sia dal partner (modulo della Fondazione). Le firme devono essere autenticate ufficialmente. La firma della persona assicurata e del partner può essere apposta (su presentazione di un documento d'identità ufficiale come carta d'identità o passaporto) presso la segreteria.
5. Lo scioglimento dell'unione domestica deve essere immediatamente notificato alla Fondazione.
6. Il diritto alla rendita per partner deve essere richiesto per iscritto alla Fondazione entro 6 mesi dal decesso, altrimenti il diritto decade.
7. Viene versata al massimo una rendita per partner.
8. La rendita per partner cessa con il decesso del partner superstite o in caso di matrimonio o di nuova unione domestica ai sensi del precedente cpv. 1.

6.4 Diritto del coniuge divorziato

1. Il coniuge divorziato superstite ha diritto a una prestazione per i superstiti in seguito al decesso della persona assicurata o del pensionato se soddisfa le seguenti condizioni:
 - al momento del divorzio ha ottenuto una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC o dell'art. 34 cpv. 2 e 3 LUD e
 - il matrimonio è durato almeno 10 anni.

2. Il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Inoltre, le prestazioni vengono ridotte nella misura in cui, sommate a quelle delle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per i superstiti dell'AVS vengono conteggiate solo nella misura in cui superano il proprio diritto ad una rendita d'invalidità dell'AI o ad una rendita di vecchiaia dell'AVS.
3. Il coniuge divorziato può chiedere una liquidazione in capitale secondo le stesse regole del coniuge superstite.

6.5 Rendita per orfani

1. In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, ciascun figlio ha diritto a una rendita per orfani, a condizione che non abbia ancora compiuto il 18° anno di età.
2. Hanno diritto alla rendita della persona assicurata:
 - i figli biologici e adottivi;
 - i figli in affidamento che hanno diritto a una rendita secondo AVS/AI;
 - i figliastri al cui sostentamento l'assicurato provvedeva totalmente o prevalentemente.
3. Il diritto alla rendita per orfani si estingue con il decesso dell'orfano, e comunque al più tardi al compimento del 18° anno di età. Il diritto dura al massimo fino al compimento del 25° anno di età se
 - un figlio è ancora in formazione e ha diritto alle prestazioni del 1° pilastro (rendita per figli) oppure
 - è invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI e non percepisce una rendita d'invalidità dalla previdenza professionale, dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.
4. L'ammontare della rendita per orfani è indicato nel piano di previdenza.

6.6 Capitale in caso di decesso

1. Se una persona assicurata o un beneficiario di rendita muore prima del suo pensionamento e il capitale di vecchiaia acquisito non viene utilizzato o lo è solo in parte per il finanziamento delle prestazioni a favore dei superstiti ai sensi dell'art. 6.2 e 6.3, viene versato un capitale in caso di decesso. Inoltre, il datore di lavoro può prevedere nel piano di previdenza un capitale di decesso supplementare per gli assicurati attivi. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni dei successivi capoversi da 2 a 8.
2. Se sono stati effettuati riscatti personali per il pensionamento anticipato o la rendita transitoria AVS, il capitale di vecchiaia che ne risulta viene versato come capitale supplementare in caso di decesso, tenendo conto di eventuali riduzioni in seguito a prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, di versamenti in seguito a divorzio o di prelievi anticipati parziali delle prestazioni di vecchiaia.
3. I superstiti della persona assicurata deceduta hanno diritto al capitale in caso di decesso nell'ordine di priorità seguente, indipendentemente dal diritto successorio:
 - a. coniuge, in assenza del quale
 - b. persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima in un'economia domestica comune durante i cinque anni precedenti il decesso o che, al momento del decesso, è responsabile del mantenimento di uno o più figli comuni che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del regolamento, in assenza dei quali
 - c. i figli o i figli in affidamento e i figliastri del defunto, in assenza dei quali
 - d. i genitori, in assenza dei quali
 - e. i fratelli, in assenza dei quali
 - f. gli altri eredi legali, ad esclusione degli enti pubblici, nella misura dei contributi versati dalla persona assicurata, esclusi gli interessi.
4. Le persone che percepiscono una rendita per coniugi o una rendita per partner da un istituto di previdenza svizzero o estero e i coniugi divorziati non hanno diritto al capitale in caso di decesso.
5. Gli aventi diritto devono fare valere il loro diritto per iscritto al più tardi 6 mesi dopo il decesso della persona assicurata. Se non vi sono beneficiari ai sensi di questa disposizione o se non viene presentata alcuna rivendicazione entro 6 mesi, il capitale di decesso decade a favore della cassa di previdenza.
6. La persona assicurata può, mediante dichiarazione scritta, modificare l'ordine dei beneficiari all'interno delle categorie (lettere da b a f) e/o determinare la ripartizione del capitale in caso di decesso tra più beneficiari della stessa categoria in proporzioni diverse.
7. La dichiarazione deve essere presentata quando la persona assicurata è in vita.
8. L'ammontare del capitale in caso di decesso è indicato nel piano di previdenza.

7. Altre disposizioni relative alle prestazioni

7.1 Fondo di garanzia

La Fondazione è affiliata al Fondo di garanzia LPP e versa i relativi contributi nell'ambito delle disposizioni legislative.

7.2 Obbligo di restituzione

1. Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. È possibile rinunciare alla restituzione, se il beneficiario ha agito in buona fede e il recupero comporterebbe grandi difficoltà. La Fondazione può esigere il pagamento degli interessi sulle prestazioni indebitamente percepite fino al loro rimborso secondo l'art. 104 CO.

2. Se la Fondazione eroga prestazioni anticipate ai sensi dell'art. 7.5 e l'assicuratore è tenuto a versare prestazioni inferiori in base alle singole disposizioni applicabili, la differenza deve essere rimborsata alla Fondazione dall'avente diritto.
3. I termini di prescrizione ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LPP si applicano per analogia.

7.3 Adattamento all'andamento dei prezzi

1. Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità secondo le prestazioni minime LPP, la cui durata ha superato i 3 anni, sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento LPP, conformemente alle prescrizioni emanate dal Consiglio federale. Tuttavia, se la prestazione di un piano di previdenza è superiore alla corrispondente rendita adeguata secondo la LPP, viene corrisposta la prestazione del piano di previdenza.
2. Le rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità che non devono essere adeguate all'andamento dei prezzi, così come le rendite di vecchiaia, vengono adeguate all'andamento dei prezzi in funzione delle possibilità finanziarie dalla cassa di previdenza. La commissione di previdenza decide annualmente se e in quale misura le rendite vengono adeguate. Sono possibili indennità una tantum.

7.4 Sovrassicurazione, coordinamento con altre assicurazioni, pretese contro terzi responsabili

1. Le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità sono ridotte se, insieme ad altre entrate che possono essere prese in considerazione ai sensi del successivo cpv. 4, superano il 90 % del salario presumibilmente perso.
2. Le prestazioni di vecchiaia sono ridotte allo stesso modo, a condizione che le prestazioni siano fornite dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni o da prestatori di servizi esteri simili. La Fondazione non è tenuta a compensare le riduzioni o i rifiuti di prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.
3. Durante la proroga provvisoria dell'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni secondo l'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità viene ridotta in funzione del grado d'invalidità ridotto della persona assicurata, ma solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.
4. Le seguenti entrate e prestazioni sono computabili al momento della domanda di riduzione, in particolare le prestazioni:
 - a. dell'AVS e dell'AI;
 - b. dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c. dell'assicurazione militare obbligatoria;
 - d. di assicurazioni sociali nazionali ed estere;
 - e. di istituti di previdenza e di libero passaggio nazionali ed esteri;
 - f. di assicurazioni private, se queste sono state finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
 - g. il reddito di lavoro o reddito sostitutivo conseguito o ragionevolmente ancora conseguibile da una persona assicurata invalida.
5. Non sono computabili le prestazioni:
 - a. di assicurazioni private;
 - b. assegni per grandi invalidi, riparazioni morali, indennità e prestazioni simili;
 - c. derivanti da reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a misure di reinserimento ai sensi dell'art. 8a LAI.
6. Le prestazioni per i superstiti a favore del coniuge o del partner e/o del coniuge divorziato e degli orfani sono sommate. Le eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite attuariali equivalenti, ad eccezione di un eventuale capitale supplementare in caso di decesso previsto dal piano di previdenza. Quest'ultimo viene escluso dal calcolo della sovrassicurazione e del coordinamento.
7. Se le prestazioni previste dal presente regolamento coincidono con prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, si applica l'art. 66 cpv. 2 LPGA.
8. Il diritto alle rendite d'invalidità e alle rendite per figli d'invalidi sorge al più presto quando l'assicuratore infortuni o l'assicurazione militare ha interrotto le prestazioni d'indennità giornaliera e le ha sostituite con una rendita d'invalidità. In caso di combinazione di infortunio e malattia, questa disposizione si applica solo alla parte imputabile all'infortunio.
9. La Fondazione può ridurre, sospendere o rifiutare le rendite per i superstiti o d'invalidità nella misura adeguata se l'AVS o l'AI riducono, ritirano o rifiutano le loro prestazioni perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si oppone a una ragionevole misura d'integrazione dell'AI.
10. La Fondazione può verificare in qualsiasi momento le condizioni e l'entità di una riduzione e adeguare le prestazioni se le condizioni subiscono modifiche sostanziali.
11. Per il resto si applicano le disposizioni di legge sulla riduzione delle prestazioni in caso di conguaglio della previdenza in seguito a divorzio. In caso di divorzio, la rendita della persona assicurata viene suddivisa. La rendita assegnata al coniuge o al partner è inclusa nel calcolo della riduzione della rendita alla persona assicurata.
12. In ogni caso, vengono fornite almeno le prestazioni da erogare secondo la LPP e le sue regole di calcolo.

7.5 Obbligo di anticipare le prestazioni

1. Se la persona assicurata nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni non era affiliata all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliata è tenuto ad anticipargliele. La Fondazione anticipa le prestazioni nell'ambito delle minime legali previste dalla LPP. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

2. Se il caso viene rilevato da un altro assicuratore, quest'ultimo è tenuto a rimborsare le prestazioni anticipate nell'ambito del suo obbligo di prestazione.

7.6 Modalità di versamento

1. Le prestazioni regolamentari vengono versate al più tardi dopo 30 giorni, a condizione che gli aventi diritto abbiano presentato tutti i documenti richiesti dalla Fondazione a sostegno del loro diritto. Se le prestazioni sono costituite in pegno, per il versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
2. Le rendite dovute sono versate mensilmente in anticipo il primo giorno di valuta possibile del mese.
3. Se l'obbligo di prestazione inizia nel corso di un mese, viene versato un importo parziale corrispondente. La rendita viene versata fino alla fine del mese in cui si estingue il diritto ai sensi del presente regolamento.
4. Se una rendita per superstiti sostituisce una rendita in corso, la nuova rendita viene versata per la prima volta all'inizio del mese successivo.
5. La prestazione di libero passaggio è dovuta al momento dell'uscita dalla Fondazione.

7.7 Interessi di mora

1. In caso di versamento di rendite, gli interessi di mora sono dovuti a partire dalla data in cui è stata avviata la procedura di esecuzione o l'azione giudiziaria. Essi corrispondono al tasso minimo d'interesse LPP maggiorato dell'1%.
2. Se il termine di cui all'art. 7.6 cpv. 1 è scaduto, sulle prestazioni in capitale sono dovuti interessi di mora al tasso d'interesse minimo LPP maggiorato dell'1%.
3. Se il datore di lavoro è in ritardo con il pagamento dei contributi, la Fondazione addebita gli interessi di mora secondo l'art. 104 CO al tasso del 5% più le spese di sollecito.

7.8 Rendita di poca entità

1. La Fondazione versa, al posto della rendita, una indennità in capitale se la rendita di vecchiaia o d'invaldità ammonta a meno del 10%, la rendita per coniuge a meno del 6%, quella per gli orfani a meno del 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS.
2. Il pagamento in capitale estingue tutti gli altri crediti dell'avente diritto nei confronti della Fondazione.

7.9 Ritardo nel versamento dei contributi di mantenimento

1. Se una persona assicurata è in ritardo con il versamento dei contributi di mantenimento e la Fondazione è stata informata in merito dall'ufficio specializzato, la Fondazione ha l'obbligo di notificare alla sezione specializzata il pagamento delle prestazioni in capitale e di effettuare il pagamento al più presto 30 giorni dalla notifica all'ufficio specializzato (art. 14 OAInc).
2. Sono da intendersi prestazioni in capitale le seguenti pretese:
 - a. il versamento di un'indennità in capitale di importo pari ad almeno 1000 franchi
 - b. il versamento in contanti, secondo l'art. 5 LFLP, di un importo pari ad almeno 1000 franchi
 - c. il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo gli articoli 30c LPP e 331e del Codice delle obbligazioni
 - d. la realizzazione del pegno derivante dalla costituzione in pegno dell'avere di previdenza secondo l'art. 30b LPP
3. La notifica all'ufficio specializzato avviene anche in caso di costituzione in pegno di averi di previdenza secondo l'art. 30b LPP.

7.10 Prestazioni non giustificate

Se, nel corso delle sue attività, la Fondazione viene a conoscenza del fatto che una persona assicurata beneficia di prestazioni ingiustificate, può informarne gli organi delle assicurazioni sociali interessate e gli organi della Fondazione interessata.

8. Prestazioni di libero passaggio in uscita

8.1 Scadenza della prestazione di libero passaggio

1. Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata viene risolto prima del verificarsi di un evento assicurato ai sensi del presente regolamento o se non sono più soddisfatti i requisiti per l'ammissione di cui al piano di previdenza e sussiste un capitale di vecchiaia, la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP.
2. Le persone assicurate la cui rendita dell'AI è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa, all'aumento del grado di occupazione o dopo la partecipazione a misure di reinserimento secondo l'art. 8a LAI, al termine della proroga provvisoria dell'assicurazione di cui all'art. 26a cpv. 1 e 2 LPP hanno diritto alla prestazione di libero passaggio.
3. Se la persona assicurata lascia la Fondazione dopo il compimento del 58° anno di età, può richiedere la prestazione di libero passaggio, a condizione che continui ad esercitare un'attività lucrativa o sia annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione.

8.2 Ammontare della prestazione di libero passaggio

1. La prestazione di libero passaggio corrisponde al capitale di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita, comprese le prestazioni di libero passaggio derivanti da precedenti rapporti di previdenza, i contributi versati, gli altri conferimenti e gli interessi.
2. La prestazione di libero passaggio è pari al più elevato dei tre importi seguenti:
 - il capitale di vecchiaia maturato alla data d'uscita secondo l'art. 15 LFLP;
 - l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP;
 - il capitale di vecchiaia LPP ai sensi dell'art. 18 LFLP.
3. Se si verifica un evento assicurato o se una persona assicurata esce nel corso dell'anno, gli interessi per l'anno in corso vengono calcolati in proporzione al capitale di vecchiaia alla fine dell'anno precedente fino al momento in cui si è verificato l'evento assicurato o è stata versata la prestazione di libero passaggio.
4. Le prestazioni per superstiti e le prestazioni d'invalidità assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro continuano ad essere assicurate senza modifiche per 30 giorni. Se durante questo periodo si instaura un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.
5. Se la Fondazione deve versare prestazioni dopo il versamento della prestazione di libero passaggio, la Fondazione ne chiede il rimborso. In assenza di questo rimborso, le prestazioni vengono proporzionalmente decurtate.

8.3 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

1. La prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro in base alle informazioni fornite dalla persona assicurata.
2. Se la prestazione di libero passaggio non può essere né trasferita ad un altro istituto di previdenza né versata in contanti, essa viene trasferita su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio d'intesa con la persona assicurata.
3. Se la persona assicurata omette di comunicare alla Fondazione l'utilizzo della sua prestazione di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio, unitamente agli interessi, viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo 6 mesi e al più tardi dopo 2 anni, calcolati a partire dalla data di uscita.

8.4 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

1. Su domanda scritta della persona che esce, la prestazione di libero passaggio viene versata in contanti se la persona
 - lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein;
 - inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza obbligatoria. In questo caso, il pagamento in contanti deve essere richiesto entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente o;
 - la prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo del suo contributo annuo.
2. Una persona assicurata che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein non può richiedere il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia LPP se rimane obbligatoriamente assicurata per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. Il pagamento in contanti rimane possibile per il capitale di vecchiaia eccedente la parte obbligatoria.
3. La persona assicurata deve fornire prove sufficienti a sostegno della sua domanda. La Fondazione verifica i diritti e può richiedere ulteriori prove alla persona assicurata.
4. Se la persona assicurata uscente è coniugata, il pagamento in contanti può avvenire solo con il consenso scritto del coniuge. Il Consiglio di fondazione può stabilire un importo al di sopra del quale le firme devono essere autenticate ufficialmente o da un notaio. Se la persona assicurata non è in grado di ottenere la firma o quest'ultima le è stata rifiutata, può rivolgersi al tribunale. La Fondazione non è debitrice di interessi sul pagamento in contanti fino a quando la persona assicurata non fornisce il consenso.
5. Se la prestazione di libero passaggio è costituita in pegno, per il pagamento in contanti è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
6. Il pagamento in contanti non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e si stabilisce nel Principato del Liechtenstein. Se la persona assicurata esercita un'attività lucrativa nel Principato del Liechtenstein, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto di previdenza competente del Liechtenstein.
7. La Fondazione si riserva il diritto di dedurre le imposte alla fonte e l'imposta preventiva prescritte dalla legge prima di effettuare il pagamento in contanti.

9. Finanziamento

9.1 Obbligo di contribuzione

1. L'obbligo di versare i contributi inizia con l'ammissione della persona assicurata alla cassa di previdenza e termina con la cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di decesso, alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso oppure se la persona assicurata non è più soggetta all'assicurazione regolamentare per altri motivi.
2. L'obbligo di versare i contributi non si applica durante l'esenzione dai contributi per inabilità al lavoro o incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 5.6.

3. Il datore di lavoro deve alla Fondazione l'importo complessivo. Detrae la quota spettante alla persona assicurata dal suo salario. Se il datore di lavoro ritarda con il pagamento, la Fondazione addebita gli interessi di mora più le spese di sollecito secondo l'art. 7.7 cpv. 3.
4. Il datore di lavoro paga i propri contributi con fondi propri o con le riserve contributive del datore di lavoro accumulate a tale scopo.

9.2 Ammontare dei contributi

1. L'ammontare e la composizione dei contributi a carico della persona assicurata e del datore di lavoro sono fissati nel piano di previdenza. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari o superiore al totale dei contributi di tutte le persone assicurate.
2. Il datore di lavoro può versare volontariamente contributi aggiuntivi o conferimenti unici per finanziare o migliorare le prestazioni previste.
3. I contributi per le spese amministrative vengono fatturati al datore di lavoro per ogni persona assicurata in base al regolamento sulle spese.
4. Ulteriori contributi possono essere prelevati sulla base di una decisione del Consiglio di fondazione.

9.3 Possibilità di scelta tra i piani di previdenza

1. Se il piano di previdenza prevede diversi piani di risparmio, la persona assicurata può scegliere, al momento dell'adeguamento annuale del salario, se scegliere volontariamente un piano di risparmio con aliquote di contribuzione diverse per l'anno successivo.
2. Il datore di lavoro deve notificare annualmente alla Fondazione la modifica desiderata del piano nella procedura di notifica dei salari. Se entro tale data non perviene alcuna comunicazione, valgono le precedenti istruzioni o, in assenza di queste, il piano standard secondo il piano di previdenza.

9.4 Prestazione in ingresso

1. La persona assicurata è tenuta a trasferire alla Fondazione le prestazioni di libero passaggio dei precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio. La Fondazione può richiedere direttamente la prestazione di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio conferite sono accreditate sul conto di vecchiaia individuale della persona assicurata.
2. In caso di eccedenza del capitale di vecchiaia acquisito secondo il regolamento, questo viene trasferito sul conto «pensionamento anticipato».

9.5 Riscatto volontario

1. La persona assicurata può versare in qualsiasi momento somme di riscatto volontarie per l'acquisto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari massime, a condizione che abbia conferito alla Fondazione tutte le prestazioni di libero passaggio.
2. Questi riscatti sono accreditati al capitale di vecchiaia eccedente la parte obbligatoria, fatti salvi i riacquisti dopo il divorzio o il rimborso di un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione, che sono anch'essi accreditati al capitale di vecchiaia LPP.
3. Le somme di riscatto sono pagabili in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari come segue:
 - a. Al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene incrementata. Sono esclusi i riscatti di cui all'art. 6.6 cpv. 2;
 - b. Se una persona assicurata o un beneficiario di prestazioni d'invalidità muore prima di aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, i conferimenti vengono versati come capitale supplementare in caso di decesso al coniuge superstite o, in sua assenza, ai beneficiari conformemente all'art. 6.6 cpv. 3;
 - c. Se la persona assicurata lascia prematuramente il rapporto di previdenza e diventa di libero passaggio, il conto di riscatto viene versato conformemente alle disposizioni regolamentari sulla prestazione di libero passaggio.
4. L'ammontare dei riscatti volontari corrisponde al massimo alla differenza tra il capitale di vecchiaia massimo possibile secondo il piano di previdenza e il capitale di vecchiaia effettivamente esistente al momento del calcolo. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce di:
 - a. averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha conferito nella Fondazione;
 - b. averi computabili del pilastro 3a.
5. Se sono stati effettuati riscatti, durante i 3 anni successivi le prestazioni da essi risultanti non possono essere ritirate dalla Fondazione sotto forma di capitale.
6. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i riscatti volontari possono essere effettuati solo dopo il rimborso dei prelievi anticipati. Fa eccezione il riacquisto nell'ambito del divorzio ai sensi dell'art. 22d LFLP.
7. Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i 5 anni successivi alla loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20% del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di 5 anni, la persona assicurata può procedere al riscatto di tutte le prestazioni regolamentari.
8. Prima di effettuare un riscatto, la persona assicurata deve presentare alla Fondazione una dichiarazione scritta sulle disposizioni legali di riscatto.

9. Se la persona assicurata non ha ancora compiuto il 65° anno di età e percepisce prestazioni di vecchiaia da un altro istituto di previdenza, per il calcolo del riscatto massimo consentito – calcolato in base al corrispondente grado di occupazione – si tiene conto del capitale di vecchiaia al momento del pensionamento.
10. Se la persona assicurata continua a lavorare oltre l'età pensionabile e rinvia il prelievo delle prestazioni di vecchiaia fino alla cessazione dell'attività lucrativa, al più tardi fino al compimento del 70° anno di età, può riscattare le prestazioni regolamentari anche dopo l'età pensionabile, a condizione che all'età ordinaria di pensionamento vi siano ancora lacune di copertura.
11. Ad eccezione del calcolo delle somme di riscatto legalmente ammesse, ogni persona assicurata è responsabile della propria situazione fiscale personale e del controllo della deducibilità dei propri contributi volontari. La Fondazione e la cassa di previdenza declinano ogni responsabilità per le informazioni che la persona assicurata ha ommesso di trasmettere.

9.6 Riscatto per il pensionamento anticipato

1. La persona assicurata può effettuare riscatti personali per compensare in tutto o in parte le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato. Tuttavia, la persona assicurata deve prima aver riscattato il capitale di vecchiaia massimo possibile all'età ordinaria di pensionamento.
2. Se le prestazioni di vecchiaia effettivamente versate all'età del pensionamento anticipato superano di oltre il 5% le prestazioni di vecchiaia all'età del pensionamento regolamentare, l'importo eccedente non viene versato alla persona assicurata, ma attribuito ai fondi liberi della cassa di previdenza. In caso di superamento delle prestazioni di vecchiaia secondo l'età di pensionamento regolamentare, il capitale di vecchiaia non matura più interessi e non deve più essere versato alcun contributo di risparmio.

9.7 Riscatto della rendita transitoria AVS

Una persona assicurata ha la possibilità di prefinanziare la rendita transitoria AVS o parti di essa, a meno che il piano di previdenza non preveda un'altra forma di finanziamento. Il calcolo dell'eventuale somma di riscatto si basa sull'età di pensionamento (anticipata) desiderata e sui valori secondo l'allegato del piano di previdenza. I conferimenti vengono accreditati sul conto «Riscatto per la rendita transitoria AVS». Si applicano le disposizioni dell'art. 9.5.

9.8 Misure di risanamento in caso di copertura insufficiente

1. Il Consiglio di fondazione garantisce che le prestazioni regolamentari possano essere soddisfatte in qualsiasi momento. In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione stabilisce, sulla base delle disposizioni di legge, le misure di risanamento adeguate per riassorbire l'importo scoperto.
2. Esiste una copertura insufficiente ai sensi dell'allegato dell'art. 44 cpv. 1 OPP 2 se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale di previdenza non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile.
3. In base all'art. 65d LPP e alle raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale, le misure per riassorbire l'importo scoperto devono tenere conto della situazione della cassa di previdenza, in particolare della totalità degli attivi e dei passivi così come dei piani di previdenza, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati. Devono essere proporzionate, adeguate al grado di scoperto e far parte di un piano globale equilibrato. Devono inoltre essere idonee ad assorbire l'importo scoperto entro un periodo di tempo ragionevole.
4. Nell'ambito delle disposizioni di legge, possono essere riscossi contributi di risanamento a carico del datore di lavoro e delle persone assicurate e possono essere ridotti gli interessi sul capitale di vecchiaia regolamentare. Anche il tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP può essere ridotto al tasso d'interesse applicato al capitale di vecchiaia.
5. Allo stesso tempo devono essere eliminati eventuali sottofinanziamenti strutturali, devono essere esaminate ottimizzazioni nel settore della riassicurazione e delle riserve tecniche e, se necessario, devono essere ridotte le prestazioni future.
6. I beneficiari di rendite devono essere inclusi, per quanto legalmente possibile. L'ammontare delle rendite all'insorgere del diritto alla rendita rimane comunque garantito.
7. Durante il periodo di scoperto la Fondazione può limitare il periodo e l'importo del pagamento del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni o addirittura sospenderlo, se il prelievo anticipato serve a rimborsare un prestito ipotecario.
8. Il datore di lavoro può anche versare un conferimento in una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione e può anche trasferire fondi da una riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Questi conferimenti non possono superare l'importo dello scoperto e non fruttano interessi. Dopo il riassorbimento completo dell'importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

10. Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni (ppa)

10.1 Aspetti generali

1. La persona assicurata può richiedere un importo per la proprietà d'abitazione ad uso proprio fino al verificarsi di un caso di previdenza, ma comunque al più tardi fino all'età ordinaria di pensionamento. Allo stesso scopo la persona assicurata può costituire in pegno questo importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali.
2. Se una persona assicurata è parzialmente invalida ai sensi della LAI o è assicurata provvisoriamente secondo l'art. 26a LPP, questo diritto si applica solo alla parte dell'aver previdenziale che non corrisponde al diritto alla rendita parziale o alla proroga provvisoria dell'assicurazione.
3. Per abitazione ad uso proprio si intende l'utilizzazione da parte della persona assicurata di un'abitazione o di un appartamento nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Qualora la predetta utilizzazione non sia temporaneamente possibile, è autorizzata la locazione durante questo periodo.
4. Una persona assicurata può prelevare o costituire in pegno fino al 50° anno di età un importo massimo corrispondente all'ammontare della prestazione di libero passaggio. Se la persona assicurata ha superato i 50 anni di età, può prelevare al massimo il maggiore dei seguenti importi:
 - all'età di 50 anni la prestazione di libero passaggio acquisita o
 - la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo.
5. Per le persone assicurate coniugate, il prelievo anticipato è consentito solo se il coniuge ha acconsentito per iscritto. La Fondazione può richiedere l'autenticazione notarile o un'altra verifica della firma a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate, la Fondazione può richiedere una prova dello stato civile. La firma della persona assicurata può essere apposta (su presentazione di un documento d'identità ufficiale come carta d'identità o passaporto) presso la segreteria.
6. Se la persona assicurata si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve presentare alla Fondazione tutti i documenti necessari che comprovino in modo legalmente valido l'acquisto o la costruzione di un'abitazione, la partecipazione alla proprietà di abitazione o il rimborso di crediti ipotecari.
7. Il contributo alle spese amministrative secondo il piano di previdenza e il regolamento spese nonché tutti gli altri costi esterni sostenuti (iscrizione nel registro fondiario, ecc.) vengono fatturati alla persona assicurata dalla Fondazione.

10.2 Prelievo anticipato

1. La persona assicurata può esercitare il diritto di prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni al più tardi entro la data indicata nel piano di previdenza e al massimo ogni 5 anni.
2. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi (tale importo non riguarda l'acquisto di quote di cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni simili).
3. Un prelievo anticipato comporta una riduzione del capitale di vecchiaia. Gli eventuali riscatti servono innanzitutto a compensare il pensionamento anticipato o a finanziare la rendita transitoria AVS. Le prestazioni che dipendono dal capitale di vecchiaia vengono ridotte di conseguenza.
4. La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni sull'importo a sua disposizione per la proprietà d'abitazioni e sulla riduzione delle prestazioni in relazione a tale prelievo. La Fondazione richiama l'attenzione della persona assicurata sulla possibilità di copertura del rischio in caso di lacune previdenziali e sull'obbligo fiscale.
5. La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato:
 - al più tardi all'età ordinaria di pensionamento o al momento indicato nel piano di previdenza;
 - al verificarsi di un altro caso di previdenza;
 - per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
6. L'importo minimo per il rimborso ammonta a 10 000 franchi. Se l'importo da rimborsare è inferiore all'importo minimo, il rimborso corrisponde all'importo residuo dovuto.
7. La persona assicurata deve rimborsare l'importo prelevato se la proprietà dell'abitazione è alienata o se sulla proprietà vengono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione. Se al decesso della persona assicurata la Fondazione non deve versare prestazioni previdenziali, gli eredi devono rimborsare il prelievo anticipato. L'importo rimborsato è attribuito alla cassa di previdenza.
8. Se la liquidità della Fondazione è minacciata da prelievi anticipati, la Fondazione può rinviare il disbrigo delle domande. In questo caso, la Fondazione stabilisce un ordine di priorità per il trattamento delle domande. In caso di copertura insufficiente, la Fondazione può prevedere ulteriori limitazioni ai sensi dell'art. 9.8 cpv. 7.

10.3 Costituzione in pegno

1. La persona assicurata può costituire in pegno il diritto a future prestazioni previdenziali o un importo fino all'ammontare della sua prestazione di libero passaggio nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni al più tardi entro la data indicata nel piano di previdenza. Le disposizioni per il prelievo anticipato di cui all'art. 10.2 si applicano per analogia.
2. Per il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio, il versamento delle prestazioni previdenziali e il trasferimento di una parte del capitale di vecchiaia in seguito a divorzio, è necessario il consenso scritto del creditore

pignoratizio. Se il creditore pignoratizio rifiuta di acconsentire ai pagamenti, la Fondazione garantisce l'importo corrispondente ai sensi dell'articolo 906 capoverso 3 CC.

3. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, la Fondazione comunica al creditore pignoratizio l'importo della prestazione di libero passaggio trasferita e il beneficiario.
4. La realizzazione del pegno comporta automaticamente una riduzione del capitale di vecchiaia acquisito e delle relative prestazioni assicurate.
5. La Fondazione informa la persona assicurata dell'ammontare delle sue prestazioni dopo la realizzazione del pegno, delle possibilità individuali di assicurazione complementare nonché delle conseguenze fiscali della realizzazione del pegno.
6. Le presenti disposizioni contengono soltanto i principi fondamentali della promozione della proprietà d'abitazioni. Rimangono riservate le altre disposizioni previste da leggi, ordinanze e direttive emanate da autorità competenti.

11. Divorzio

1. In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio e le parti di rendita (art. 22 e segg. LFLP) sono suddivise secondo l'ordinanza del tribunale ai sensi degli artt. 122–124e CC e degli artt. 280–281 CPC e possono essere trasferite al coniuge avente diritto ai sensi degli artt. da 3 a 5 LFLP e dell'art. 22e LFLP.
2. L'importo e l'utilizzo dei diritti di previdenza o del conguaglio della previdenza da trasferire si basano su una decisione giudiziaria definitiva di un tribunale svizzero. Se il capitale di vecchiaia viene ridotto in seguito al trasferimento di una parte della prestazione d'uscita, ciò comporta una corrispondente riduzione del capitale di vecchiaia e delle prestazioni che ne dipendono. La quota LPP della prestazione d'uscita da trasferire viene registrata e comunicata in proporzione al capitale di vecchiaia esistente.
3. Se per il coniuge avente diritto si è già verificato un caso di previdenza e non è più possibile trasferire a un istituto di previdenza il conguaglio della previdenza, quest'ultimo viene versato direttamente. Un pagamento in contanti può essere effettuato solo se il coniuge avente diritto è beneficiario di una rendita di vecchiaia o di una rendita d'invalidità intera. In caso d'invalidità parziale non è consentito il pagamento in contanti.
4. Vengono impiegati in primo luogo eventuali riscatti effettuati sul conto del pensionamento anticipato e su altri conti supplementari.
5. La persona assicurata ha la possibilità di riscattare nuovamente la prestazione di libero passaggio trasferita. I contributi versati nuovamente vengono accreditati al capitale di vecchiaia LPP nella stessa proporzione in cui sono stati addebitati. Dopo il trasferimento non sussiste alcun diritto di riacquisto ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC per gli assicurati invalidi.
6. Gli importi versati per la persona assicurata nell'ambito di un conguaglio della previdenza vengono accreditati al capitale di vecchiaia LPP e al capitale di vecchiaia nella stessa proporzione in cui sono stati addebitati nella previdenza del coniuge obbligato.
7. Nel caso di una persona assicurata invalida che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, il conguaglio della previdenza si effettua in primo luogo dividendo il capitale di vecchiaia continuato come attivo o dividendo il capitale di vecchiaia passivo. Un trasferimento dal capitale di vecchiaia passivo comporta una riduzione della futura rendita di vecchiaia regolamentare. La rendita d'invalidità non viene ridotta perché il capitale di vecchiaia non è incluso nel calcolo della rendita d'invalidità.
8. Se la Fondazione deve trasferire una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 124 a CC, il coniuge avente diritto può richiedere per iscritto e in modo irrevocabile un versamento in forma di capitale al posto del primo trasferimento di rendita. La capitalizzazione è calcolata secondo le basi valide al momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato ai sensi dell'art. 19h OLP. Con il versamento in forma di capitale, vengono liquidati tutti i crediti del coniuge avente diritto al conguaglio nei confronti della Fondazione. Il trasferimento in forma di capitale richiede anche il consenso del coniuge obbligato e dell'istituto di previdenza del coniuge avente diritto.
9. Se una rendita d'invalidità è stata ridotta in seguito a una combinazione con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, l'importo ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC non può essere utilizzato per il conguaglio di previdenza in caso di divorzio prima dell'età pensionabile regolamentare. Tuttavia, l'importo può essere utilizzato per il conguaglio della previdenza se la rendita d'invalidità senza il diritto a una rendita per figli non viene ridotta.
10. Se, in caso di divorzio, una rendita d'invalidità viene suddivisa dopo l'età pensionabile regolamentare, la parte di rendita assegnata al coniuge avente diritto continua a essere computata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge obbligato.
11. Se durante il procedimento di divorzio sopraggiunge il caso di previdenza vecchiaia oppure nel corso di una rendita d'invalidità il beneficiario raggiunge l'età regolamentare di pensionamento, la Fondazione riduce la parte di prestazione di uscita da trasferire ai sensi dell'art. 123 CC e la rendita. La riduzione corrisponde all'importo di cui i versamenti delle rendite sarebbero stati inferiori fino alla sentenza di divorzio, se il calcolo fosse stato basato su un avere ridotto della parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione è ripartita in parti uguali tra i due coniugi.
12. Se uno dei coniugi ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento al momento dell'avvio del procedimento di divorzio e ha rinviato la riscossione della rendita di vecchiaia, il capitale di vecchiaia disponibile in quel momento viene suddiviso.
13. Se, in caso di divorzio, una parte della rendita di vecchiaia deve essere suddivisa nell'ambito di un conguaglio della previdenza, la rendita corrente viene ridotta della parte di rendita assegnata dal tribunale. Eventuali prestazioni future in relazione alla rendita di vecchiaia sono calcolate sulla base della rendita ridotta.

14. La Fondazione converte la parte di rendita assegnata al coniuge avente diritto in una rendita vitalizia secondo l'allegato all'art. 19h OLP e le basi tecniche uniformi ivi indicate. La data rilevante per la conversione e l'inizio dell'obbligo di pagamento della Fondazione è la data in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato. La rendita da trasferire è suddivisa in una parte obbligatoria (LPP) e una parte non obbligatoria.
15. La forma di pagamento si distingue in base alle seguenti varianti:
 - se il trasferimento viene effettuato annualmente, esso copre la rendita dovuta per un anno civile ed avviene annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione; se durante l'anno in questione il coniuge avente diritto muore, raggiunge l'età ordinaria di pensionamento o diventa totalmente invalido, viene trasferita solo la rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a tale data. In questo caso, il trasferimento può avvenire anche nel corso dell'anno. L'istituto di previdenza del coniuge obbligato è debitore di interessi sull'importo del trasferimento annuale ad un tasso d'interesse pari alla metà del tasso d'interesse regolamentare applicabile per l'anno in questione.
 - Dopo l'età ordinaria di pensionamento, il trasferimento viene effettuato direttamente al coniuge avente diritto.
 - Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, può chiedere il pagamento della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 124a LPP.
 - Se il coniuge avente diritto ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'art. 13 cpv. 1 LPP, gli viene versata la rendita vitalizia. Può chiedere che la rendita sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.
16. La persona assicurata ha l'obbligo di informare l'istituto di previdenza.
 - Se una persona assicurata dalla Fondazione riceve una rendita vitalizia secondo l'art. 124a cpv. 2 CC, deve informare la Fondazione del suo diritto e indicare l'istituto di previdenza del coniuge obbligato.
 - Se il coniuge avente diritto a una rendita vitalizia della Fondazione ai sensi dell'art. 124a cpv. 2 CC cambia il suo istituto di previdenza o di libero passaggio, deve comunicare per iscritto alla Fondazione i dati relativi al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio entro il 15 novembre dell'anno in questione.
 - In assenza di una comunicazione dell'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, la Fondazione trasferisce l'importo all'Istituto collettore LPP al più presto 6 mesi e comunque non oltre 2 anni dopo la data di scadenza del trasferimento. Trasferisce annualmente all'Istituto collettore i trasferimenti successivi fino a quando non riceve ulteriori informazioni.

12. Disposizioni particolari

12.1 Quote dell'eccedenza

1. Le eccedenze derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita collettiva tra la Fondazione e un istituto di assicurazione vengono utilizzate nell'ambito delle disposizioni di legge secondo la decisione del Consiglio di fondazione.
2. Le eccedenze derivanti da un contratto d'assicurazione stipulato dalla Fondazione per una determinata cassa di previdenza vengono sempre assegnate alla cassa di previdenza competente.
3. I proventi patrimoniali o le prestazioni ricevute e non assegnate, le eccedenze di finanziamento, gli utili tecnici di qualsiasi tipo e i sussidi sono attribuiti integralmente al risultato annuale della cassa di previdenza competente.

12.2 Cessione, costituzione in pegno, compensazione, prescrizione

1. Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Rimangono riservate le disposizioni dell'art. 11.3.
2. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che la persona assicurata non ha dedotto dal salario.
3. I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato la Fondazione e la cassa di previdenza all'insorgere dell'evento assicurato.
4. I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in 5 anni, gli altri in 10 anni. Gli articoli 129-142 CO sono applicabili.

12.3 Trasferimento dei diritti in caso di risoluzione parziale o totale del contratto

1. In caso di scioglimento parziale o totale dell'affiliazione, i diritti delle persone assicurate e/o dei beneficiari di rendite uscenti vengono trasferiti al loro nuovo istituto di previdenza secondo le disposizioni del contratto di affiliazione.
2. Se il trasferimento viene effettuato dopo la data di risoluzione, la parte dei diritti corrispondente al capitale di vecchiaia LPP è remunerata al tasso d'interesse minimo LPP fissato dal Consiglio federale e i rimanenti fondi sono remunerati al tasso d'interesse fissato dalla Fondazione.

12.4 Liquidazione parziale

In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza si applicano le disposizioni del regolamento separato di liquidazione parziale.

12.5 Piano di previdenza

1. La commissione di previdenza emana il piano di previdenza nell'ambito dei principi stabiliti dal Consiglio di fondazione e apporta le modifiche necessarie. I piani entrano in vigore all'inizio di un nuovo anno civile, salvo diversa disposizione.
2. Le aliquote di conversione definite nel piano di previdenza non possono essere superiori alle aliquote di conversione fissate dal Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione può modificare queste aliquote in qualsiasi momento. Se necessario, dovrà essere adeguato anche il piano di previdenza.

13. Organizzazione della fondazione

1. L'organo superiore della Fondazione è il Consiglio di fondazione. Gestisce gli affari della Fondazione secondo le disposizioni legali, le disposizioni dell'atto di fondazione e le direttive dell'autorità di vigilanza.
2. Sono incaricati dalla Fondazione:
 - la Direzione della Fondazione;
 - le Commissioni di previdenza dei singoli datori di lavoro affiliati;
 - il Comitato d'investimento;
 - l'amministrazione del patrimonio;
 - eventuali amministrazioni di immobili;
 - l'Ufficio di revisione e
 - l'esperto in materia di previdenza professionale.
3. Tutte le persone che partecipano all'amministrazione, al controllo o alla vigilanza della Fondazione sono soggette all'obbligo del segreto per quanto riguarda la situazione personale di assicurati, beneficiari di rendite e altri beneficiari, nonché gli affari della Fondazione e del datore di lavoro di cui vengono a conoscenza, anche dopo la fine della loro attività per la Fondazione.
4. I dettagli dell'organizzazione della Fondazione sono riportati nell'atto di fondazione e nel regolamento di organizzazione della Fondazione.
5. La Fondazione presenta all'autorità di vigilanza competente il rapporto annuale, il rapporto di revisione ed eventualmente la relazione attuariale dell'esperto in materia di previdenza professionale.

14. Disposizioni finali

14.1 Disposizioni esecutive

1. Le necessarie disposizioni esecutive del regolamento sono disciplinate dalla Fondazione per analogia e nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. Il Consiglio di fondazione ha il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, compresi gli allegati, e i relativi piani di previdenza, a condizione che venga rispettato lo scopo della Fondazione. I diritti acquisiti alla data della modifica non possono essere ridotti senza un motivo imperativo.
3. Per gli assicurati per diritti acquisiti si intendono il capitale di vecchiaia compreso l'aver sul conto del pensionamento anticipato e per le persone che percepiscono rendite l'ammontare della rendita base all'inizio della rendita.
4. In casi particolari, il Consiglio di fondazione può derogare alle disposizioni del presente regolamento se la loro applicazione comporta particolari difficoltà per la persona o le persone interessate e se la deroga è conforme allo spirito e allo scopo della Fondazione.
5. Nel caso in cui nel presente regolamento o nel diritto superiore dovesse mancare una disposizione precisa, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare una disposizione conforme allo scopo e all'obiettivo della Fondazione.
6. Le modifiche del presente regolamento devono essere portate all'attenzione dell'autorità di vigilanza LPP e della Fondazione.
7. Le modifiche del piano di previdenza in seguito a nuove disposizioni del presente regolamento devono essere approvate dalla commissione di previdenza competente.

14.2 Disposizioni transitorie per la rilevazione di affiliazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con la costituzione della «MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare» e il rilevamento della cassa di previdenza «Cassa comune Mobiliare» (nel seguito «GKM») dalla «FCT – Fondazione Collettiva Trianon» (nel seguito «FCT») a partire dal 01.01.2021.
2. Le affiliazioni rilevate con la cassa di previdenza GKM che al 31.12.2020 non erano disdette, dal 01.01.2021 vengono assorbite nella Fondazione nella nuova cassa di previdenza comune «Collect». Per almeno un anno si applicano le medesime condizioni (prestazioni previdenziali e finanziamento.).
3. Una disdetta con riserva di modifica può essere effettuata al più presto il 31.12.2021.
4. Per le persone assicurate che presentano un'inabilità al lavoro o un'incapacità di guadagno, che hanno o avrebbero diritto a prestazioni d'invalidità o per i superstiti, si applica il salario annuo assicurato valido all'inizio dell'inabilità al lavoro, il regolamento o il relativo piano di previdenza valido in quel momento, tenendo conto di eventuali modifiche di legge. Inoltre, il regolamento della cassa di previdenza «GKM» della FCT valido fino al 31.12.2020, vale anche per le

prestazioni d'invalidità le cui inabilità al lavoro iniziano nel 2021, in particolare per la «graduazione estesa» delle prestazioni d'invalidità possibile fino al 31.12.2020, in base alla quale la persona assicurata può già avere diritto alle prestazioni regolamentari con un grado d'invalidità di almeno il 25 %.

5. Per il coordinamento di prestazioni con altre assicurazioni e i calcoli del sovraindennizzo, il presente regolamento si applica anche alle rendite maturate sulla base del regolamento in vigore prima del 01.01.2021.
6. Con l'entrata in vigore del presente regolamento dal 01.01.2021, i diritti acquisiti dalle persone assicurate al 31.12.2020 dalla CGKM sono integralmente mantenuti.
7. I diritti attuali dei beneficiari di rendite al 31.12.2020 rimarranno invariati con l'introduzione del presente regolamento. Sono escluse le disposizioni sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio e le misure in caso di copertura insufficiente.
8. Le altre prestazioni maturate vengono gestite in conformità al presente regolamento o ai piani di previdenza della nuova cassa di previdenza Mobi Pension «Collect».

14.3 Disposizioni transitorie Ulteriore sviluppo dell'AI art. 24a BVG

a. Modifica rendite d'invalidità in corso:

- Per i beneficiari della rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della presente modifica, e che in quel momento non hanno ancora raggiunto l'età di 56 anni, il diritto precedente alla rendita continua fino a quando il grado d'invalidità non cambia in conformità con l'articolo 17 cpv. 1 LPGGA.
- Il diritto precedente alla rendita sussiste anche dopo una modifica del grado di invalidità ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGGA, a condizione che l'applicazione dell'art. 5.2 cpv. 3 del Regolamento comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado di invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado di invalidità.
- Per i beneficiari della rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della presente modifica, e che non hanno ancora raggiunto l'età di 30 anni, il regolamento del diritto alla rendita ai sensi dell'art. 5.2 cpv. 3 sarà applicato al più tardi il 1° gennaio 2032. In caso di diminuzione dell'importo della rendita rispetto all'importo precedente, la persona assicurata riceverà l'importo precedente finché non cambierà il grado di invalidità conformemente all'art. 17 cpv. 1 LPGGA.
- Durante la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo l'art. 26a LPP l'applicazione dell'art. 5.2 cpv. 3 è rinviata e viene applicato il calcolo precedente secondo il vecchio diritto.

b. Non adeguamento di rendite d'invalidità in corso

Per i beneficiari della rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della presente modifica, e che in quel momento non hanno ancora compiuto i 56 anni di età, si applica il diritto precedente.

14.4 Rimedi giuridici

1. Le prestazioni previdenziali regolamentari della Fondazione vengono erogate sulla base delle parti di patrimonio accreditate alla cassa di previdenza, al piano di previdenza e alle prestazioni previdenziali coperte da riassicurazione in base al contratto d'assicurazione.
2. Le conseguenze derivanti da una violazione degli obblighi contrattuali, regolamentari o legali del datore di lavoro sono a carico di quest'ultimo.
3. Le eventuali controversie sono di competenza del tribunale ordinario. Il foro è presso la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto in giudizio o dell'impresa presso cui l'assicurato è impiegato.
4. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 73 e 74 LPP.

14.5 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore

1. Se il presente regolamento viene tradotto in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua tedesca.
2. Se il presente regolamento non contiene disposizioni esaustive, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare decisioni a propria discrezione.
3. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il presente regolamento nel rispetto dei diritti acquisiti e in osservanza delle disposizioni di legge. L'autorità di vigilanza competente deve essere informata delle modifiche apportate al regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione con delibera del 15 marzo 2022 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Berna, marzo 2022

MobiPension – Mobiliare Fondazione di previdenza

Allegato 1 – Tassi di conversione

La rendita di vecchiaia (art. 4.1) è data dal capitale di vecchiaia esistente al momento del pensionamento moltiplicato per l'aliquota di conversione della tabella seguente:

Età	Uomini	Donne
58	3.75 %	3.95 %
59	3.95 %	4.10 %
60	4.10 %	4.30 %
61	4.25 %	4.45 %
62	4.40 %	4.65 %
63	4.60 %	4.80 %
64	4.80 %	5.00 %
65	5.00 %	5.20 %
66	5.20 %	5.35 %
67	5.35 %	5.50 %
68	5.50 %	5.70 %
69	5.70 %	5.90 %
70	5.90 %	6.05 %

Nella rendita di vecchiaia sono assicurate le seguenti prestazioni maturate:

- *rendita per coniuge del 60 %*
- *rendita per figli del 20 %*

In conformità alle disposizioni transitorie, per l'«effettivo degli assicurati GKM» saranno riprese per il 2021 le precedenti aliquote di conversione frazionate per almeno un anno.

Allegato 2 – Modello di remunerazione – risanamento

Modello di remunerazione

Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse per l'anno in corso in occasione dell'ultima riunione dell'esercizio corrente. A tal fine si basa sulla previsione del risultato annuale e sui seguenti principi:

103.1% - = / >117.0 %	almeno tasso d'interesse LPP sul totale del capitale di vecchiaia
97.5% - >103.0 %	tasso d'interesse LPP sul totale del capitale di vecchiaia
90.0% - >97.4 %	tasso d'interesse inferiore o nullo sul capitale di vecchiaia
>89.9 %	contributi di risanamento, abbassamento dell'aliquota di conversione, altre misure (art. 65d LPP)